

DC21 - REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE CertiEuro.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri per l'uso del marchio CertiEuro da parte delle aziende certificate
- Art. 3 Immagine del marchio di certificazione
- Art. 4 Cessazione, sospensione e revoca della certificazione
- Art. 5 Uso fraudolento del marchio di certificazione e delle informazioni sulla certificazione
- Art. 6 Reclami, ricorsi, appelli e contenziosi

Edizione 1				
Data	Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato
20.09.2018	5	Adeguamento del marchio di certificazione Allegato 2.	Direzione Tecnica	Amministratore
31.07.2017	4	Inserimento §1.5. e aggiornamento Allegato 2.	Direzione Tecnica	Amministratore
20.07.2015	3	Revisione art. 3.1 ed Allegati	Direzione Tecnica	Amministratore
12.03.2012	2	Revisione art. 2.7, 2.11, 5	Direzione Tecnica	Amministratore
01.09.2010	1	Aggiornamento Allegato 2	Direzione Tecnica	Amministratore
01.02.2010	0	Emissione	Direzione Tecnica	Amministratore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce le regole per l'uso del marchio di certificazione CertiEuro, l'utilizzo di ogni riferimento alla certificazione e alla certificazione accreditata, ove applicabile, nell'ambito della certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
- 1.2 Il presente documento è redatto in conformità ai relativi regolamenti di Enti di Accreditamento, ove applicabile, disponibili sul sito internet dell'Ente Accreditante.
- 1.3 L'uso del marchio CertiEuro è facoltativo; nel caso l'Organizzazione certificata volesse avvalersi dello stesso, il presente regolamento è vincolante.
- 1.4 In seguito, per marchio di certificazione o riferimenti alla certificazione CertiEuro, si intende anche nella versione abbinata al marchio dell'Ente di accreditamento, ove applicabile.
- 1.5 Per gli schemi e i settori IAF accreditati Accredia, l'abbinamento del marchio CertiEuro con il marchio di Accredia, è realizzato in accordo al Regolamento per l'utilizzo del Marchio Accredia, RG.09 in vigore.

Art. 2 – Criteri per l'uso del marchio di certificazione da parte delle aziende certificate

- 2.1 La concessione d'uso del marchio di certificazione viene rilasciata da CertiEuro alle aziende che hanno ottenuto e mantengono valida la certificazione.
- 2.2 Alle organizzazioni certificate per schemi e settori accreditati, CertiEuro concede l'uso del marchio dell'Ente di accreditamento. Quest'ultimo non può essere utilizzato disgiuntamente dal marchio dell'Organismo di certificazione; inoltre considerato che non è l'Ente di accreditamento che certifica o approva il sistema di gestione, l'uso del relativo marchio non deve essere fuorviante, ma effettuato nei termini indicati nel presente regolamento e nei successivi allegati.
- 2.3 L'organizzazione certificata da CertiEuro può utilizzare il marchio solo se riferito ad attività inerenti lo scopo della certificazione. Nel caso in cui l'organizzazione abbia solo alcune attività certificate, il marchio di certificazione dovrà riferirsi esclusivamente ad esse; nel caso di utilizzo di un documento comune a tutte le attività, sullo stesso potrà comparire il marchio di certificazione ma dovranno essere espressamente elencate le attività oggetto della certificazione, ovvero quelle escluse.
- 2.4 L'organizzazione certificata da CertiEuro può utilizzare il marchio solo se riferito all'organizzazione certificata e/o alle sedi certificate. Nel caso in cui solo alcune sedi dell'organizzazione siano certificate, il marchio di certificazione dovrà riferirsi esclusivamente ad esse; nel caso di utilizzo di un documento comune a tutte le sedi, sullo stesso potrà comparire il marchio di certificazione ma dovranno essere espressamente elencate le sedi certificate.
- 2.5 Il marchio di certificazione può essere riprodotto su: carta intestata, cancelleria, materiale pubblicitario generico (ad eccezione di qualsivoglia documentazione tecnica afferente ai prodotti realizzati), su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, camici, tute da lavoro e simili) esclusi i prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, DPI, ecc.). Di ogni documento/oggetto riportante il marchio di certificazione dovrà essere conservata copia o campione a disposizione di CertiEuro. L'utilizzo del marchio di certificazione comporta obbligatoriamente che in sua prossimità venga riportata la norma di riferimento, nonché il numero di certificazione.
- 2.6 L'utilizzo del marchio di certificazione e dei riferimenti alla certificazione, compresa quella sotto accreditamento, su cataloghi e materiale pubblicitario deve essere esclusivamente riferito ad attività/settori/schemi certificati, evitando possibili fraintendimenti con quelle non certificate ma citati nella pubblicazione. Qualora la stessa si riferisca a schemi/settori certificati con e senza accreditamento, deve evitarsi che questo possa essere inteso anche per schemi o settori non accreditati.
- 2.7 Sui prodotti e sul loro imballaggio non può essere riportato il marchio di certificazione, al fine di non generare confusioni con certificazioni di prodotto, ma può indicarsi la sola scritta

- “sistema di gestione certificato *Norma regolante il sistema certificato* (es. UNI EN ISO 9001:2008)”, senza alcuna esposizione di marchio.
- 2.8 Il marchio di certificazione non può essere riprodotto sui biglietti da visita del personale dell'organizzazione certificata, sui rapporti di prova o certificati di taratura di strumenti, anche nel caso in cui le attività siano connesse allo scopo di certificazione.
- 2.9 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori il cui sistema di gestione sia stato certificato da CertiEuro, non devono mai riportare né il marchio di certificazione né, qualora applicabile, il marchio dell'Ente di accreditamento congiuntamente a quello di CertiEuro né alcun riferimento ad esso.
- 2.10 La certificazione e la concessione dell'uso del marchio di certificazione non sono trasferibili, tranne che nell'eventuale cessione o trasformazione dell'organizzazione. Di tali evenienze deve essere data tempestiva comunicazione a CertiEuro, che dopo aver accertato che il Sistema di Gestione risulti ancora conforme ai requisiti normativi, prende atto delle modifiche.
- 2.11 L'Organizzazione può pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'avvenuta certificazione a patto che non faccia affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione e che non utilizzi la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione di CertiEuro o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico. Deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste dai regolamenti.
- 2.12 In alternativa alla soluzione grafica del marchio di certificazione, come previsto dagli allegati, è possibile pubblicizzare la certificazione ottenuta mediante forme semplificate; nel seguente modo: “Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato *Norma regolante il sistema certificato* (es. UNI EN ISO 9001:2008) (si possono indicare più norme qualora sia in possesso di più certificazioni)”. Alla precedente dizione, ove applicabile, come notificato da CertiEuro all'atto della consegna del marchio di certificazione e successivi aggiornamenti, può essere aggiunta l'indicazione “da CertiEuro Organismo accreditato da *Ente di accreditamento*”.
- 2.13 L'organizzazione certificata ha il diritto di utilizzare il marchio CertiEuro rispettando le forme, dimensioni e colori stabilite negli allegati al presente Regolamento. Nel caso di necessità grafiche particolari, l'organizzazione certificata, ferme restando le dimensioni e le proporzioni stabilite, può concordare con CertiEuro soluzioni grafiche diverse da quelle previste; tale evenienza deve essere espressamente approvata da CertiEuro.
- 2.14 Il marchio di certificazioni può essere affiancato da logotipi di altri organismi, secondo le modalità concordate con questi enti e trasmesse a CertiEuro. In ogni caso non sarà ammesso l'affiancamento e la presenza di altri marchi che possono generare confusione con il marchio CertiEuro.
- 2.15 CertiEuro fornisce il proprio marchio alle organizzazioni certificate in formato elettronico già standardizzato alle direttive del presente regolamento. Tutti i costi di riproduzione, di elaborazione ed eventuali imposte, tasse, etc. sono a completo carico dell'organizzazione certificata.

Art. 3 – Immagine del marchio di certificazione

- 3.1 Il marchio di certificazione è costituito dall'insieme dei seguenti componenti grafici: cerchio con scritta “Sistema certificato” – Norma di certificazione – scritta centrale “CertiEuro Srl”, numero del certificato. Solo per le certificazioni coperte da accreditamento (schema e settore), l'insieme sopra descritto è combinato con il marchio dell'Ente di accreditamento.
- 3.2 Le dimensioni, le forme e i colori del marchio di certificazione sono descritte negli allegati al presente regolamento.

Art. 4 – Cessazione, sospensione e revoca della certificazione

- 4.1 In relazione alle indicazioni del regolamento di certificazione CertiEuro (DC14), inerenti la cessazione, la sospensione e la revoca della certificazione, l'organizzazione deve immediatamente interrompere l'utilizzo del marchio di certificazione e la distribuzione dei materiali (documenti, certificati, oggetti) che lo riproducono.

4.2 Nel caso in cui la certificazione venga ritirata limitatamente ad alcuni elementi dello scopo della certificazione od a una o più sedi certificate, l'organizzazione deve immediatamente interrompere l'utilizzo del marchio di certificazione e la distribuzione dei materiali (documenti, certificati, oggetti) che lo riproducono ad eccezione di quanto si riferisce agli scopi ed alle sedi validamente certificate.

Art. 5 - Uso fraudolento del Marchio di certificazione e delle informazioni sulla certificazione

5.1 E' fraudolento l'uso del marchio o delle informazioni sulla certificazione quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente regolamento.

5.2 Nel caso di segnalazioni di uso fraudolento del marchio di certificazione e delle relative informazioni, CertiEuro prende tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi e quelli del consumatore, nei termini previsti dalla legge.

Art. 6 – Reclami, Ricorsi, Appelli e Contenziosi

6.1 A questo proposito si fa riferimento al Regolamento di certificazione, DC14 e procedura di gestione reclami, ricorsi, appelli e contenziosi disponibili sul sito www.certieuro.com nelle versioni in vigore.

Per p.v. e accettazione

L'Organizzazione (Timbro e Firma)
Il Rappresentante Legale

Allegato 1

Marchio di Certificazione dei SISTEMI DI GESTIONE



Le dimensioni indicate sono da considerarsi come riferimento massimo. Per applicazioni di carattere documentale il marchio può essere ridotto in relazione alle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni di cui sopra. Per applicazioni su "oggetti" di grandi dimensioni il marchio può essere ingrandito pur mantenendo il rapporto delle dimensioni come sopra.

Con riferimento alla "Scritta inferiore" di cui al punto 3, la stessa può variare in relazione allo schema del Sistema di Gestione certificato, in particolare per:

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'	ISO 9001:2015 Nr. 00000Q
SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE	ISO 14001:2015 Nr. 00000A
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018 Nr. 00000S
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE	ISO 22000:2018 Nr. 00000F
SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP	HACCP Nr. 00000H

Alle organizzazioni certificate, verrà fornito il marchio in formato digitale nella versione a colori già completa di tutte le indicazioni previste dal presente regolamento, per facilitarne l'eventuale utilizzo.

Soluzioni diverse da quelle descritte nelle istruzioni devono essere preventivamente autorizzate da CertiEuro.

Allegato 2

Marchio di Certificazione dei SISTEMI DI GESTIONE in accreditamento ACCREDIA



Le dimensioni indicate sono da considerarsi come riferimento massimo. Per applicazioni di carattere documentale il marchio può essere ridotto in relazione alle esigenze di leggibilità e mantenendo il rapporto delle dimensioni di cui sopra. Per applicazioni su "oggetti" di grandi dimensioni il marchio può essere ingrandito pur mantenendo il rapporto delle dimensioni come sopra.

Riguardo al marchio Accredia, far riferimento alle disposizioni del Regolamento Accredia RG.09, in termini di colore, dimensioni minime, posizione ecc..).

Con riferimento alla "Scritta inferiore" di cui al punto 3, la stessa può variare in relazione allo schema del Sistema di Gestione certificato, in particolare per:

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'	ISO 9001:2015 Nr. 00000Q
SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE	ISO 14001:2015 Nr. 00000A
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018 Nr. 00000S
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE	ISO 22000:2018 Nr. 00000F
SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP	HACCP Nr. 00000H

Alle organizzazioni certificate, verrà fornito il marchio in formato digitale nella versione a colori già completa di tutte le indicazioni previste dal presente regolamento, per facilitarne l'eventuale utilizzo.

In relazione agli accreditamenti validamente tenuti da CertiEuro, alle organizzazioni certificate verrà fornito il marchio in formato digitale nella versione a colori, già completa di tutte le indicazioni previste nel presente regolamento, per facilitarne l'eventuale utilizzo.

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio CertiEuro in abbinamento al Marchio ACCREDIA), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio CertiEuro in allegato 1 in basso (bilingue o monolingue):

Organismo accreditato da ACCREDIA /Body accredited by ACCREDIA

Soluzioni diverse da quelle descritte nelle istruzioni devono essere preventivamente autorizzate da CertiEuro.